

RIDETERMINAZIONE DEI LIMITI E DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 14/2009 COME MODIFICATA DALLA L.R. 13/2011

- A) l'applicazione della L.R. 14/2009, così come integrata dalla L.R. 13/2011, non è consentita all'interno del Centro Storico;
- B) ai fini dell'applicazione della L.R. 14/2009, così come modificata dalla L.R. 13/2011, il conteggio delle volumetrie e delle superfici su cui determinare l'ampliamento va effettuato utilizzando i parametri riportati nel Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- C) ai fini dell'applicazione degli ampliamenti previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 si stabilisce che la superficie coperta degli edifici a destinazione diversa da quella residenziale corrisponde alla superficie lorda di calpestio di un piano agibile;
- D) ai fini dell'applicazione della costruzione del "corpo edilizio separato" prevista dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, si stabilisce che il collegamento funzionale (richiamato anche dalla Circolare esplicativa del Presidente della Giunta Regionale del 08/11/2011) si considera soddisfatto, quando l'avente Titolo risulti proprietario/comproprietario del fabbricato generatore ad uso residenziale e dell'area sulla quale verrà realizzato il "corpo edilizio separato" e gli stessi risultino inscrivibili in un raggio massimo di ml. 250. In questo caso il contributo di costruzione verrà applicato per intero e troverà applicazione la disciplina di P.R.G.;
- E) ai fini dell'applicazione degli incrementi volumetrici previsti dall'art. 2 della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, rispettivamente del 10% (art. 2, comma 5) e/o del 15% (art. 2, comma 5bis), con la comunicazione di fine lavori allegata alla prima richiesta di agibilità, sussiste l'obbligo congiunto da parte del Committente e del Direttore dei Lavori, di rendere una ulteriore dichiarazione per i seguenti casi :
- dell'avvenuta installazione dell'impianto con utilizzo di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 kW (ampliamento del 10% previsto dall'art. 2, comma 5 delle Leggi Regionali);
 - della certificazione energetica attestante la prestazione energetica almeno in classe "B", come da normativa vigente (ampliamento del 15% previsto dall'art. 2 comma 5bis delle Leggi Regionali);
- F) Per gli edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione e per gli edifici destinati ad altri usi (strutture ricettive, produttive, agricolo-produttive, commerciali, direzionali, ecc...) si applicano le seguenti modalità e limiti :
- in materia di distanze è fatto salvo il rispetto delle N.T.A. e del R.E.C. allegati al P.R.G. Vigente;
 - in materia di altezza dei fabbricati :
 - a. se ad uso residenziale si limita l'ampliamento del fabbricato esistente in base alle vigenti N.T.A. delle singole Z.T.O. del P.R.G. Vigente; e a quanto previsto dalle N.T.A. specifiche dei Piani Attuativi approvati;
 - b. se ad uso diverso dovranno essere rispettate le altezze esistenti con possibilità di deroga solo nel caso di comprovate necessità igienico-sanitarie, sempre nel rispetto delle N.T.A. del P.R.G. Vigente e normative Regionali rispetto agli standard previsti;
- G) All'interno dei Piani Urbanistici Attuativi è esclusa qualsiasi possibilità di applicazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011. Le richieste di titolo abilitativo, pertanto, non potendo derogare alle Norme Urbanistiche Vigenti, dovranno rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni degli stessi P.U.A. e del P.R.G.;
- H) Qualora l'ampliamento separato possa essere consentito così come previsto all'art. 2 comma 2 secondo periodo della L.R. 14/2009 e modificato dalla L.R. 13/2011, può essere consentito separato anche l'ampliamento previsto per i fabbricati esistenti e, in zona agricola, fino alla concorrenza di mc. 800.